

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Ordinanza n. 6 del 6 giugno 2025

PRIME MISURE DI ASSESTAMENTO VOLTE A FAVORIRE LA CONCLUSIONE DEL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE PRIVATA POST-SISMA 2012

Interventi in essere ai sensi del Decreto-legge 74/2012 e ss.mm.ii.

***-Contributi per la riparazione e il ripristino di edifici unità immobiliari ad uso abitativo
(cd. Ordinanze MUDE nn. 29-51-86/2012)***

***-Nuovo Contributo per l'autonoma sistemazione (NCAS) di cui all'Ordinanza
commissariale n. 24/2012 e ss.mm.ii. – sostituito dai contributi per il canone di
locazione (CCL) con Ordinanza commissariale n. 20 dell'8 maggio 2015 e ss.mm.ii.***

Visti:

- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, i giorni del 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
- il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” con cui sono state introdotte nuove misure di incentivo per promuovere interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di recupero del patrimonio edilizio, come meglio descritti agli articoli 119 e 121 e la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, art. 1, comma 29, lett. d), con cui è stata prorogata solo per alcune tipologie e casistiche di interventi la vigenza delle summenzionate misure fino al **31 dicembre 2025**;
- i Decreti-legge nn. 11 e 212 del 2023 e n. 39 del 2024 con cui l'efficacia del summenzionato incentivo di cui agli artt. nn. 119 e 121 del Decreto-legge n. 34/2020 è stata prorogata fino al **31 dicembre 2025**;
- l'art. 1, comma 649 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” il quale prevede che «*Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, al **31 dicembre 2025**, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione*»;

Preso atto che il giorno 13 dicembre 2024 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale che ha ricoperto da tale data anche le funzioni di

Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Richiamate le Ordinanze commissariali:

- n. 23 del 14 agosto 2012 recante *“Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione” ss.mm.ii.*;
- n. 24 del 14 agosto 2012, recante *“Criteri e modalità per l'erogazione del Nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione e per affrontare l'emergenza abitativa, in applicazione dal 1° agosto 2012”*, come parzialmente rettificata e modificata con successiva ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012 ss.mm.ii.;
- n. 29 del 28 agosto 2012, recante *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” ss.mm.ii.*;
- n. 51 del 5 ottobre 2012, recante *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” ss.mm.ii.*;
- n. 57 del 12 ottobre 2012, recante *“Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” ss.mm.ii.*;
- n. 86 del 6 dicembre 2012, recante *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)” ss.mm.ii.*;

- n. 64 del 6 giugno 2013, recante *“Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 giugno 2013 del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”* così come modificata ed integrata dall'Ordinanza n. 149 del 13 dicembre 2013 recante *“Integrazioni e modifiche dell'ordinanza commissariale n. 64/2013 in ordine al nuovo contributo per l'autonoma sistemazione (NCAS)”* ss.mm.ii. ;
- n. 66 del 7 giugno 2013, recante *“Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti a beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012”* ss.mm.ii.;
- n. 119 dell'11 ottobre 2013, recante *“Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata”*;
- n. 32 del 28 aprile 2014, recante *“Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell'art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell'art. 1, comma 371, lett. c) della L. 147/2013 e approvazione scheda di convenzione tipo”*;
- n. 33 del 28 aprile 2014 recante *“Art. 1, comma 369, della l. 147/2013. Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani”* ss.mm.ii.;
- n. 20 del 8 maggio 2015 recante *“Approvazione delle “Disposizioni in merito alle misure di assistenza alla popolazione” come modificata ed integrata, da ultimo, dall'Ordinanza 12 del 2018 ss.mm.ii.”*;
- n. 19 del 4 agosto 2017 recante *“Nuove disposizioni per la presentazione delle domande di contributo relativamente agli edifici contenuti nelle Unità Minime di Intervento (UMI). Controllo del rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari del contributo. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 14 del 21 marzo 2016 e smi, n. 32 del 28 aprile 2014”*;
- n. 10 del 20 maggio 2022, recante *“Criteri e modalità di riconoscimento, in via eccezionale ed una tantum, di un incremento del contributo a copertura dei maggiori costi*

derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali”;

- n. 15 del 9 agosto 2022 recante *“Modifiche alle disposizioni di cui all’Ordinanza n. 10/2022, adeguamento termini procedurali della ricostruzione privata ed attività connesse all’assistenza alla popolazione”;*
- n. 6 del 22 marzo 2024, recante il riordino e aggiornamento della disciplina dell’ordinanza del 20 maggio 2022, n. 10 e ss.mm.ii. *“Disposizioni connesse al nuovo Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 – Modifica delle modalità di quantificazione ed erogazione del contributo straordinario”;*
- n. 8 del 15 aprile 2024, recante *“Nuove disposizioni in merito all’ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Modifiche all’ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024”;*
- n. 10 del 31 maggio 2024, recante *“Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. Disposizioni relative alla proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale per le imprese di tutti i settori, per le persone fisiche. Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2024. Nuove disposizioni in merito all’ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Modifiche all’ordinanza n. 4 del 29 febbraio 2024 - Modifica dei termini per la conclusione dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute”;*
- n. 3 dell’8 maggio 2025, recante *“Integrazione della provvista finanziaria a copertura dei contributi per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA) dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”* con la quale da ultimo è stata disposta l’integrazione della provvista finanziaria necessaria ad assicurare, fino allo scadere dello stato di emergenza, la copertura dei contributi per il canone di locazione (CCL) e per il disagio abitativo (CDA), a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione;

Richiamato il Decreto n. 3105 del 7 novembre 2017, recante *“Controllo del rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari di contributo: modalità per la formazione del campione e specifiche per il monitoraggio”;*

Richiamato il Protocollo di intesa del 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante criteri e modalità di attuazione del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Richiamata altresì la Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Commissario delegato art. 1 D.L. 74/2012 e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna. Aggiornamento per l'esercizio 2025, assunta a Prot. Rep. RPI 14/11/2024.0000939.U, avente durata dal 1° gennaio 2025 fino al **31 dicembre 2025**;

Rilevato che l'ultima fase del complesso processo di ricostruzione vede la presenza di situazioni residuali peculiari, caratterizzate da difficoltà che, frequentemente, impattano sull'avvio e sul completamento dei connessi cantieri;

Considerato, in particolare, che il forte incremento dei costi in edilizia verificatosi a partire dal 2020, e non del tutto ammortizzabile con le misure di cui all'Ordinanza 10/2022 e *ss.mm.ii.*, ha reso non sostenibili molti investimenti, soprattutto nei casi in cui sussistevano già al momento della concessione del contributo importanti quote a carico dei beneficiari;

Ritenuto opportuno consentire, anche in ragione del cessare dell'emergenza abitativa, iniziative dei beneficiari volte a ridurre la propria esposizione sui cantieri in corso, in particolare consentendo anche in corso d'opera la presentazione di varianti progettuali che possano altresì includere, in via generalizzata, la rinuncia all'esecuzione delle finiture interne e disciplinando in dettaglio i casi di alienazione degli immobili recuperati subito dopo la fine lavori, anche prima dell'erogazione del saldo del contributo, fermo restando il conseguimento degli obiettivi della ricostruzione;

Ritenuto, inoltre, **opportuno** ridurre, per le stesse ragioni di cui sopra, i tempi di iscrizione delle abitazioni non principali recuperate all'interno degli appositi elenchi comunali dell'offerta abitativa;

Considerata la necessità di aggiornare, di conseguenza, la disciplina sulla verifica del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari, anche in ragione del preoccupante rallentamento delle attività di erogazione dei Saldi – sul quale si interverrà con altro provvedimento *ad hoc* – attribuendo ai Comuni l'onere di una verifica sistematica, stante anche la non omogenea applicazione delle procedure di controllo a campione previste dall'Ordinanza 19/2017;

Rilevato che – a seguito di interlocuzioni dirette con gli uffici giudiziari preposti e alla luce di quanto sopra delineato – risultano sempre più frequenti procedure esecutive sugli immobili interessati dai contributi, in relazione alle quali, nel caso di trasferimento dei beni a seguito di vendita forzata, le Ordinanze disciplinano esclusivamente la fattispecie del subentro degli assegnatari nel procedimento di concessione ed erogazione.

Ravvisata, infine, la necessità di disciplinare, in tali fattispecie, la revoca parziale del contributo per la parte non maturata, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi minimi della ricostruzione, individuabili nel completamento di un lotto funzionale corrispondente almeno alla parte strutturale dell'opera, ed avendo come prospettiva la tutela della filiera delle imprese intervenute nella ricostruzione;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Articolo 1

**Disposizioni integrative all'art. 6, comma 2 delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86 del 2012
e ss.mm.ii.**

Alienazione degli immobili a seguito dell'ultimazione dei lavori

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, delle Ordinanze 29, 51 e 86 del 2012, è consentita l'alienazione da parte dei proprietari, nonché di eventuali eredi/aventi causa, dell'unità immobiliare per la quale è previsto un contributo ai sensi delle citate ordinanze, successivamente alla data di ultimazione dei lavori, anche prima del deposito dell'istanza di saldo del contributo che resta in capo al beneficiario originario e/o suoi eredi/aventi causa.
2. L'alienazione è altresì consentita, in deroga a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86 del 2012, e tenuto conto dell'imminente conclusione del processo di ricostruzione, nel caso in cui non siano decorsi i due anni successivi all'ultimazione dei lavori nel caso di unità immobiliare affittata o in comodato.
3. Gli obblighi riferiti alla concessione e successivi al termine dei lavori, nei casi di alienazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, dovranno essere specificamente trasferiti all'acquirente fin dal contratto preliminare di compravendita e, quindi, riportati specificamente in rogito.
4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al precedente comma 3 è sanzionato con la revoca del contributo concesso in capo al beneficiario originario, suoi eredi/aventi causa.

Articolo 2

**Integrazioni all'art. 6, comma 2, secondo paragrafo, delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86
del 2012 ss.mm.ii.**

***Unità immobiliari oggetto di contributi interessati da vendita all'asta conseguenti a
procedure esecutive individuali***

1. Ad integrazione di quanto già previsto dall'art. 6, comma 2, secondo paragrafo, delle

Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e *ss.mm.ii.*, il contributo già maturato sull'immobile oggetto di alienazione non viene revocato qualora la stessa avvenga a favore di coloro che ne acquisiscano la proprietà a seguito di vendita all'asta conseguente a procedura esecutiva individuale o procedura concorsuale con atti di pignoramento **trascritti anche dopo il sisma.**

2. Nei casi già disciplinati dall'articolo 6, comma 2, delle Ord. nn. 29, 51 e 86/2012 e *ss.mm.ii.*, così come integrati dal precedente comma 1, al fine di agevolare la prosecuzione della domanda di contributo e il possibile subentro del futuro aggiudicatario nel titolo concessorio in essere, si chiarisce quanto segue:
 - a. la perizia estimativa redatta nell'ambito della procedura esecutiva/concorsuale, riferita al bene immobile oggetto di concessione, dovrà contenere l'indicazione della presenza della stessa, nonché – attraverso un'interlocuzione con l'amministrazione comunale di riferimento a cui sarà quindi comunicata la procedura cui è sottoposto il bene oggetto di concessione – l'indicazione rispetto allo stato dei lavori ed alla fase di liquidazione degli stessi;
 - b. l'avvio di una procedura esecutiva/concorsuale dovrà essere comunicato tempestivamente al Comune ed al Commissario delegato al fine di poter porre in essere ogni azione che garantisca il completamento del processo di ricostruzione e la tutela dei fondi a tal fine erogati. Tale obbligo è posto a carico di tutti gli ausiliari del Giudice dell'Esecuzione e a carico di tutte le parti processuali;
 - c. l'ordinanza e l'avviso di vendita così come anche il decreto di trasferimento/assegnazione e ogni altro atto riferito alla procedura dovranno prevedere sin dal primo atto le modalità di subentro, ove ancora possibile, ai sensi delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e *ss.mm.ii.*, richiamando quale parte integrante e sostanziale la perizia estimativa di cui alla precedente lett. a), che dovranno costituire elemento essenziale e obbligatorio nella presentazione dell'offerta;
 - d. l'aggiudicazione del bene immobile oggetto di procedura al miglior offerente o l'assegnazione del medesimo, cui consegnerà il decreto di trasferimento, dovranno prevedere la possibilità di subentro nella concessione, qualora avvenga in una data

- compatibile con il termine per l'ultimazione dei lavori disciplinato dalle ordinanze, e rinviare al necessario confronto con l'amministrazione comunale di riferimento quale responsabile del procedimento di concessione;
- e. l'eventuale subentro richiederà l'adozione di apposita ordinanza sindacale da parte del Comune territorialmente competente, contenente oneri ed obblighi derivanti dalla concessione del contributo, nonché la determinazione del contributo residuo per il completamento del progetto oggetto di concessione;
3. È fatto obbligo al **Direttore dei Lavori**, individuato dal beneficiario successivamente sottoposto alla procedura, di procedere alla verifica dello stato di consistenza dei lavori realizzati al momento dell'insorgere della procedura concorsuale o esecutiva, nonché della loro corrispondenza al progetto e all'ammontare del contributo erogato, nonché a depositare, entro trenta giorni dalla richiesta, le risultanze in apposito documento che l'amministrazione comunale metterà a disposizione del perito estimatore, come previsto al precedente comma 2, lettera a.
4. Nello specifico, si precisa che il perito estimatore, nominato ai sensi dell'articolo 569, comma 1 c.p.c. – previa acquisizione presso i pubblici uffici della documentazione e delle informazioni relative al contributo riconosciuto a favore del bene posto in vendita – determinerà il valore dell'immobile attenzionato tenendo conto:
- a. del *quid pluris* di valore raggiunto a seguito degli interventi di ricostruzione post sisma già effettuati;
 - b. dello stato della ricostruzione al momento della procedura esecutiva, nonché dell'eventuale contributo ancora da erogare correlato a lavorazioni ancora da effettuare;
 - c. della normativa commissariale e dei relativi oneri e obblighi cui subentra l'eventuale acquirente d'asta per il completamento della ricostruzione.
5. Sono fatte salve le prescrizioni contenute nel successivo articolo 3, comma 7 della presente ordinanza.
6. Per i casi disciplinati dal presente articolo, non si applicano le sanzioni previste dagli artt. 13 e 14 dell'ordinanza commissariale n. 20/2015 e *ss.mm.ii.*

Articolo 3

Specifiche sul procedimento di revoca del contributo e sull'istituto dei SAL intermedi

1. Qualora per qualsivoglia ragione la procedura esecutiva/concorsuale non preveda quanto indicato all'articolo precedente, ovvero qualora il subentro non sia possibile, tali circostanze dovranno essere comunicate entro **15 giorni dal loro manifestarsi (rispettivamente avviso di vendita e aggiudicazione) a mezzo PEC** all'amministrazione comunale competente, la quale procederà con ordinanza sindacale alla **revoca parziale** del contributo, limitatamente a quanto concesso e non ancora erogato nei confronti del beneficiario.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori procederà alla verifica dell'effettiva conclusione dei lavori strutturali, con la conseguente possibilità di procedere al collaudo statico degli stessi, ove richiesto, o di attestare la rispondenza dei lavori e l'amministrazione comunale competente procederà alla **revoca parziale** del contributo limitatamente all'importo corrispondente ai lavori non ancora effettuati e/o non ritenuti certificabili.
3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, se a seguito della valutazione dello stato di consistenza, non sia garantito almeno il completamento della parte strutturale dell'opera, tale da pervenire al collaudo statico o all'attestazione di rispondenza di detta parte strutturale, l'amministrazione comunale procederà con la **revoca totale** del contributo concesso ed a comunicare agli istituti di credito di riferimento e, altresì, al Commissario delegato il provvedimento di revoca affinché gli stessi, nelle rispettive competenze procedano al recupero del contributo così come previsto dalla disciplina generale.
4. Qualora, nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86/2012 e ss.mm.ii., gli interventi effettuati siano stati eseguiti per un importo inferiore alla maturazione del SAL successivo, il Direttore dei lavori è autorizzato a presentare un SAL intermedio

(Stato di Avanzamento Lavori intermedi) straordinario, attestante lo stato delle lavorazioni realizzate e ritenute certificabili, per consentire all'amministrazione comunale di liquidare il relativo importo, scomputando eventuali anticipazioni erogate, a tal fine garantendo, ove possibile, la filiera delle imprese coinvolte nel processo di ricostruzione.

5. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 4, qualora per l'intervento sia intervenuta una variante sostanziale, non è consentito il deposito del SAL intermedio, di cui al precedente comma 4, per le lavorazioni diverse da quelle ritenute ammissibili in sede di concessione.
6. Qualora per il medesimo intervento sia già stato depositato in regime ordinario un SAL intermedio del quale non risulta ancora autorizzata l'erogazione da parte del Comune, il deposito di cui al precedente comma 4 sarà comunque consentito.
7. Nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6, la revoca parziale sarà effettuata a seguito dell'erogazione del SAL intermedio straordinario, garantendo la prosecuzione del procedimento in corso nel caso in cui il cantiere, per le parti comuni ed esclusive, riguardi anche unità immobiliari diverse da quelle oggetto di procedura esecutiva.

Articolo 4

Modifiche all'art. 6, commi 4 e 5 delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86 del 2012 e ss.mm.ii.

1. A partire dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, i proprietari di abitazioni non principali, ripristinate per mezzo dei contributi di cui ai commi 4-ter o 4-quater, art. 3, Ord. 29/2012, commi 5 o 6, art. 3, Ord. 51/2012 e commi 7 o 8, art. 3, Ord. 86/2012 e ss.mm.ii., previo deposito della "Dichiarazione sullo stato di occupazione dell'immobile", hanno l'obbligo di iscrivere l'alloggio nell'elenco dell'offerta abitativa predisposto dal Comune per un termine minimo ridotto a 6 mesi.
2. L'obbligo di permanenza nell'elenco dell'offerta abitativa decade decorsi 6 mesi oppure qualora intervenga una di queste condizioni:
 - a. il Comune individui un nucleo familiare terremotato;

- b. il proprietario stesso individui autonomamente, ma previo assenso del Comune, un nucleo familiare terremotato ancorché non iscritto nell'elenco della domanda abitativa;
 - c. il proprietario giunga ad accordo di locazione con un nucleo non terremotato, previo assenso del Comune se nell'elenco della domanda abitativa non figurano nuclei terremotati per i quali l'alloggio potrebbe essere idoneo.
3. Trascorsi 6 mesi dall'iscrizione senza che sia stato individuato un affittuario, il proprietario potrà tornare nella piena disponibilità dell'immobile.
4. I termini di cui ai precedenti commi, si intendono dimezzati (ridotti a tre mesi) nel caso in cui il proprietario abbia già adempiuto, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, agli obblighi di cui al comma 4, art. 6 delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e *ss.mm.ii.*
5. I beneficiari di cui ai commi 5, art. 6 delle Ordinanze 29, 51 e 86 del 2012, nel caso in cui siano persone fisiche o imprese non in attività nei successivi sei mesi dal completamento degli investimenti indennizzati, sono tenuti a dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'immobile produttivo in proprio o da parte di terzi o a comunicare al Comune la disponibilità all'affitto, locazione, comodato per un periodo di almeno sei mesi.
6. La data di completamento degli investimenti indennizzati, ovvero di ultimazione del programma, dalla quale decorrono i termini di cui al precedente comma 5, è la data di ultimazione dei lavori. Decorsi i sei mesi dalla messa a disposizione al Comune dell'immobile senza che sia intervenuto un idoneo contratto, il proprietario potrà tornare nella piena disponibilità dello stesso.

Articolo 5

Disposizioni connesse all'articolo 6, comma 9 dell'Ordinanza n. 119 dell'11 ottobre 2013

Rinuncia al contributo sulle finiture interne ed esonero dall'obbligo di locazione

1. È possibile per il proprietario di immobile destinato ad abitazione non principale,

- rinunciare al contributo per il ripristino delle finiture interne.
2. Il medesimo proprietario di immobile di cui al precedente comma 1, qualora rinunci come conseguenza all'effettiva impossibilità di realizzare il ripristino delle finiture interne, è esonerato dall'obbligo di locazione per quattro anni di cui alle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e *ss.mm.ii.*
 3. La rinuncia al contributo per il ripristino delle finiture interne può avvenire anche in corso d'opera, tramite presentazione di apposita istanza al Comune, che procederà ad emettere apposita ordinanza sindacale di rideterminazione del contributo, valutando le eventuali modifiche al costo convenzionale che dovessero intervenire in conseguenza della mancata esecuzione di alcune lavorazioni.
 4. Ai fini di una corretta e ammissibile rinuncia al contributo per il ripristino delle finiture interne di cui al presente articolo, è fatto salvo l'obbligo per il beneficiario di rispettare oneri e obblighi derivanti dal ripristino delle parti comuni dell'edificio e, dunque, la necessità per lo stesso di addivenire al rafforzamento e al consolidamento delle summenzionate parti comuni.

Articolo 6

Integrazioni all'art. 3, comma 8, Ordinanza n. 33 del 2014 e s.m.i.

1. Per gli immobili di cui all'art. 3, comma 8 dell'Ordinanza 33 del 28 aprile 2014, la cessazione dell'obbligo di mantenimento del vincolo deve intendersi coincidente con il termine di due anni previsto per la ricostruzione privata di cui all'art. 6, comma 1 dell'Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e *ss.mm.ii.*

Articolo 7

Modifiche all'art. 5 dell'Ordinanza 19 del 2017 e al Decreto commissariale n. 3105 del 2017

Controllo del rispetto degli obblighi a carico dei beneficiari di contributo di cui alle Ordinanze nn. 29, 51 e 86 del 2012 e ss.mm.ii.

1. L'attività di controllo deve essere svolta per tutte le pratiche per le quali viene presentata la richiesta di liquidazione del SAL finale o di erogazione del contributo in un'unica soluzione e i cui obblighi in capo ai beneficiari non si siano ancora esauriti. Detta attività deve essere eseguita dai Comuni con modalità atte a verificare il rispetto degli obblighi e degli impegni derivanti dalla concessione del contributo di cui alle ordinanze nn. 29, 51, 86 del 2012 e *ss.mm.ii.*
2. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quanto previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza n. 19 del 2017 e dal Decreto commissariale n. 3105 del 7 novembre 2017 e le attività di controllo ancora in essere ai sensi dell'Ordinanza n. 19 del 2017 e del Decreto commissariale n. 3105 del 7 novembre 2017 deve essere eseguita dai Comuni con le medesime modalità di cui al precedente comma 1.
3. L'attività di controllo sui sorteggi già effettuati, ai sensi dell'Ordinanza n. 19 del 2017 e del Decreto commissariale n. 3105 del 7 novembre 2017, e non ancora espletata deve essere eseguita dai Comuni con le medesime modalità di cui al precedente comma 1.
4. Al termine delle operazioni di controllo, eventuali irregolarità dovranno essere segnalate all'Agenzia Regionale Ricostruzioni ai fini della valutazione dei provvedimenti conseguenti.

Bologna,

Michele de Pascale
(firmato digitalmente)